

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA
DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO**

TRA

l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro DIREZIONE REGIONALE Piemonte, con sede a Torino, Corso Galileo Ferraris n. 1, rappresentata dal dottor, sig. Giovanni Asaro, nella sua qualità di Direttore regionale di INAIL Piemonte di seguito definita INAIL

E

l'ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro Piemonte, con sede in Torino, Via Ottavio Revel n. 17, rappresentata dal Presidente regionale sig. Roberto Sardo, nella sua qualità di Presidente ANMIL Piemonte di seguito definita ANMIL;
definite congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

INAIL coerentemente con la propria mission, attua nei confronti delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari, un modello di tutela globale integrata, finalizzata al recupero delle funzioni lese, al potenziamento delle capacità residue, al reinserimento nella realtà familiare, sociale e lavorativa; tali finalità vengono perseguite attraverso l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e sociali;

INAIL considera con estrema attenzione le opportunità di sviluppo di partenariati con le più rappresentative associazioni di categoria degli invalidi da lavoro per migliorare l'efficacia e la rilevanza della propria azione.

ANMIL coerentemente con la propria mission, cura la tutela dei diritti e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti di cui al Dpr 31 marzo 1979;

ANMIL assiste e tutela gli oltre 300.000 iscritti grazie ad una capillare presenza sul territorio con le sue Sedi e alla presenza di personale professionalmente preparato che sovente opera con un approccio peer counselling; promuove iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro, ad individuare e attuare specifici percorsi formativi per il reinserimento dell'infortunato e o della sua famiglia nel contesto sociale, svolge un importante ruolo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica - scuole - su queste tematiche con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza. Progetta e attua con partner istituzionali quali i ministeri, le regioni e principalmente il partner di eccellenza INAIL progetti personalizzati per gli infortunati e i loro familiari che sono al centro e il centro di ogni progetto di reinserimento sociale e lavorativo realizzato.

PRESO ATTO

della volontà di confermare e ampliare la collaborazione attraverso interventi integrati, da attivarsi tramite appositi percorsi di formazione, di orientamento e specifici progetti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e al benessere dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali così da fornire loro un supporto orientativo, nuove competenze professionali, sostegno psicologico mirato, sia per stimolare attraverso un processo di empowerment, sotteso agli interventi promossi, una maggiore consapevolezza nel lavoratore infortunato nelle propria potenzialità, competenze, capacità, abilità residue, funzionali al recupero dell'autonomia e all'effettiva integrazione socio-lavorativa, sia per favorire il rientro nel contesto di vita familiare, sociale e lavorativo, attraverso la partecipazione attiva degli infortunati e tecnopatici, nonché dei familiari e dei familiari superstiti destinatari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

L'INAIL e l'ANMIL hanno già stipulato un precedente protocollo d'intesa quadriennale il 18 dicembre 2018, tuttora in vigore, per promuovere e attuare sul territorio regionale, provinciale e locale interventi sinergici per garantire, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi del Welfare presenti in Piemonte, la tutela delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari, e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali.

Tale precedente intesa, per finalità e contenuti, ha la valenza di accordo quadro in quanto contiene un più ampio ventaglio di azioni sinergiche da realizzare, non ricomprese nel presente accordo.

Il presente protocollo d'intesa non va a sostituirsi a quello tutt'ora vigente, siglato il 18 dicembre 2018, ma lo integra, estendendo la sua validità, fino alla prevista scadenza biennale dalla data di sottoscrizione.

Il protocollo del 18 dicembre 2018 viene allegato al presente e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 – Finalità

L'INAIL attua nei confronti delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, un modello di tutela globale ed integrata, finalizzata al recupero delle funzioni lese, al potenziamento delle capacità residue, al

reinserimento nella realtà familiare, sociale e lavorativa; tali finalità vengono perseguite attraverso l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e sociali.

L'INAIL con la presa in carico degli infortunati ed il percorso di reinserimento degli stessi nella vita di relazione, persegue le finalità istituzionali così come definite dalle disposizioni dell'Ente in materia di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo.

L'ANMIL persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari;

L'ANMIL svolge altresì una specifica attività di formazione, informazione, di supporto orientativo anche per l'acquisizione di nuove competenze professionali, di sostegno psicologico mirato in favore delle persone con disabilità da lavoro e al benessere dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali, sia per stimolare attraverso un processo di empowerment, sotteso agli interventi promossi, una maggiore consapevolezza nel lavoratore infortunato nelle propria potenzialità, competenze, capacità, abilità residue, funzionali al recupero dell'autonomia e all'effettiva integrazione socio-lavorativa, sia per favorire il rientro nel contesto di vita familiare, sociale e lavorativo, attraverso la partecipazione attiva degli infortunati e tecnopatici, nonché dei familiari e dei familiari superstiti destinatari.

Art. 3 - Impegni delle parti

Al fine di perseguire la finalità di cui al precedente articolo, le Parti convengono e si impegnano per l'adozione di iniziative mirate alla realizzazione, a livello regionale, provinciale e locale, di progetti ed interventi finalizzati a favorire il recupero dell'integrità psicofisica e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

Analoghe iniziative potranno essere realizzate mediante appositi interventi e progetti sinergici mirati a facilitare il sostegno dei familiari per la gestione a domicilio delle situazioni di grave disabilità e non autosufficienza riportate dagli infortunati/tecnopatici oppure finalizzati alla rielaborazione del lutto e alla ricostruzione di un nuovo equilibrio di vita nei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali.

Ai sensi degli artt. 19 e 20 del "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione, emanato dall'INAIL con delibera del C.D.A. N. 404 del 14 dicembre 2021 e di quanto disposto in materia con la Circolare applicativa n. 7/2022, tali progetti, individuali o collettivi, potranno riguardare interventi finalizzati:

- al sostegno all'infortunato/tecnopatico e ai familiari;
- allo sviluppo delle abilità sociali e relazionali;
- al sostegno per favorire l'occupazione e l'avviamento a percorsi di reinserimento lavorativo; tali progetti potranno essere propedeutici e/o integrati con quelli

predisposti e finanziati dall'INAIL a favore delle persone con disabilità prese in carico, ai sensi del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" emanato dall'Istituto con Determina del Presidente n. 258 dell'11/07/2016, in attuazione all'art. 1 comma 166 della Legge n. 190/2012, e s.m.i. e delle Circolari attuative INAIL n. 51/2016, n. 30/2017, n. 6/2019 e s.m.i.

A tal fine, le parti si impegnano ad agevolare l'utile diffusione delle informazioni a livello regionale sulle prestazioni e servizi erogati a favore delle persone con disabilità da lavoro, dei familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali, per la definizione dei bisogni dell'utenza, anche attraverso apposite iniziative formative ed informative.

L'INAIL si impegna a collaborare con l'ANMIL nell'individuazione dei bisogni dell'utenza, individuali o collettivi, attraverso il costante monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali riconosciute e l'analisi delle situazioni prese in carico in regione.

L'ANMIL si impegna a fornire dati aggiornati sui servizi e sugli interventi di assistenza e di tutela effettuati in favore dei lavoratori infortunati del lavoro e dei tecnopatici, così come a favore dei familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali ed altresì a pubblicizzare le iniziative di natura progettuale che verranno condivise per effetto del presente Protocollo.

Le Parti definiranno, attraverso specifici successivi accordi attuativi progetti mirati al reinserimento nella vita di relazione e lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, dei familiari e dei familiari superstiti di vittime di infortuni mortali. I destinatari dei citati progetti saranno individuati sia tra coloro che risultano essere infortunati/tecnopatici già presi in carico dalle équipe multidisciplinari di primo livello delle unità territoriali INAIL e/o iscritti alle sezioni provinciali ANMIL, ma anche tra i loro familiari e altresì tra i familiari superstiti di vittime di infortuni mortali.

Al fine di garantire una più completa presa in carico dell'infortunato, in relazione ad ambiti non oggetto di intervento da parte dell'INAIL, l'ANMIL potrà svolgere – anche in modalità non esclusiva – il ruolo di facilitatore per la realizzazione dei progetti sinergici individuati.

Art. 4 – Tavolo di coordinamento

Si istituisce un Tavolo di coordinamento con funzione di condivisione e monitoraggio dei piani operativi e delle attività con l'ulteriore finalità di valutazione dei risultati raggiunti. Il Tavolo sarà composto da almeno due rappresentanti rispettivamente di INAIL e due di ANMIL.

Art. 5 – Accordi attuativi

Ciascun progetto potrà essere oggetto di specifico accordo attuativo all'interno del quale saranno declinati gli obiettivi, la tempistica, le attività che verranno svolte, le modalità di realizzazione e il contributo di ciascuna delle parti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali. A tal fine, le parti possono convenire sul coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, nelle modalità previste dalle PA relative al finanziamento e affidamento di servizi a titolo oneroso a soggetti terzi, per il raggiungimento delle finalità dei progetti individuati.

È prevista, in ogni caso, per ciascun intervento e/o progetto sinergico da attuare, ove sia a titolo oneroso, la compartecipazione economica di ciascuna delle parti, secondo i principi stabiliti nelle LIOP emanate dalla Direzione Centrale in materia di Prevenzione.

Art. 6 – Durata/Recesso

Il presente Protocollo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione dello stesso, fino al 21/07/2024, e non è previsto il rinnovo tacito.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno tre mesi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7 – Tutela dell'immagine

Le parti si impegnano a garantire l'utilizzo dei rispettivi luoghi secondo le disposizioni che ognuna di esse è tenuta a rispettare al proprio interno.

I loghi delle parti saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti eventuali accordi attuativi.

L'utilizzazione del logo di una delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse

all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.

Art. 9 - Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 10 – Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo. Qualora risulti impossibile tale risoluzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

Torino, 21 luglio 2022

IL DIRETTORE REGIONALE INAIL
Giovanni Asaro

IL PRESIDENTE REGIONALE ANMIL
Roberto Sardo